

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 07/10/2026 n. 1188

Settore IV

4.1 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.1.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: DITTA ORTOLANI MARIO - IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA E IL RECUPERO DI VEICOLI FUORI USO UBICATO IN VIA CLEMENTINA 87, SERRA SAN QUIRICO (AN) - AGGIORNAMENTO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO PER L'ESECUZIONE DI UN PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE AGGIORNATO, RELATIVAMENTE A ULTERIORE QUOTA PARTE DELLA FIDEJUSSIONE INCAMERATA DA QUESTO ENTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- questa Provincia ha rilasciato alla ditta Ortolani Mario l'Autorizzazione n. 58/2010, emessa con Determinazione Dirigenziale n. 693 del 3/11/2010, con validità di 10 anni, per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di veicoli fuori uso presso il centro di raccolta sito in via Clementina 87, Serra San Quirico (AN), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003;
- a garanzia dell'attività di recupero rifiuti di cui sopra, la ditta in oggetto ha stipulato con codesta compagnia di assicurazioni, in data 17/05/2011, la polizza fideiussoria n. 1923579, per l'importo di euro 160.000,00 e validità fino all'1/01/2021, che rimane valida per ulteriori due anni limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia, a garanzia:
 - dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
 - dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
 - dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
 - dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (parte sesta del D.Lgs. 152/2006);
 - dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si

mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative;

- con nota prot. n. 34940 del 20/09/2021, questa Provincia ha fatto presente alla ditta che l'autorizzazione n. 58/2010 è scaduta il 3/11/2020 e che l'art. 103 della L. 27/2020 come modificato dalla Legge n. 159/2020, ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza", quest'ultima fissata il 31/12/2020 dal decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, prorogando pertanto, la scadenza della suddetta autorizzazione al 31/03/2022, comunque subordinatamente all'estensione della fidejussione prestata. In alternativa, nel caso non fosse nelle intenzioni della ditta rinnovare l'autorizzazione, questa è stata invitata a eseguire le azioni previste nel piano di ripristino ambientale di cui al paragrafo II, lett. n), dell'autorizzazione suddetta nel termine di 6 mesi, con conseguente escussione della fidejussione in caso di inadempienza a quanto richiesto;
- con l'appendice n. 1, emessa il 25/03/2022, la scadenza della suddetta polizza è stata prorogata al 31/03/2024;
- con lettera del 30/03/2022, prot. n. 10785 del 31/03/2022, la ditta in oggetto ha comunicato di aver cessato l'attività di autodemolizione e di rinunciare all'autorizzazione e ha chiesto una proroga dei termini per l'invio e l'esecuzione del piano di ripristino;
- con nota prot. n. 11800 dell'8/04/2022, questa Provincia ha concesso alla ditta una proroga di 60 giorni per la presentazione del piano di ripristino;
- a ottobre 2022 la ditta non ha ancora provveduto a inviare il piano di ripristino ambientale, pertanto, ai fini di procedere in sostituzione della ditta inadempiente, con nota prot. n. 35241 del 20/10/2022, questa Provincia ha chiesto alla compagnia di assicurazioni Coface l'escussione della suddetta polizza n. 1923579;
- con nota prot. n. 10118 del 31/03/2023, questa Provincia ha comunicato al Comune di Serra San Quirico l'avvenuta liquidazione della somma di 15.000 euro, a mero titolo di acconto o prima tranche, chiedendo al Comune di procedere con la predisposizione e l'esecuzione di un piano di ripristino ambientale aggiornato, il cui importo finale potrà essere determinato solo una volta che lo stesso sarà stato valutato positivamente dall'ARPAM, fatta salva la necessità di corrispondere ulteriori somme nel caso si riscontrasse la contaminazione del sito;
- con D.D. n. 736 del 15/06/2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia e il Comune di Serra San Quirico per la predisposizione e l'esecuzione di un piano di ripristino ambientale aggiornato ed è stata trasferita al suddetto Comune la somma di 15.000 euro, a mero titolo di acconto o prima tranche;

- con lettera prot. 10123 del 18/12/2025, ns. prot. 49443 di pari data, il Comune ha trasmesso il Piano delle Indagini, inoltrato all'Arpam per la valutazione tecnica con lettera prot. 49684 del 22/12/2025;
- con lettera prot. 826 del 14/01/2026, ns. prot. 1145 di pari data, l'ARPAM ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche, sulla base delle quali questa Provincia ha chiesto al Comune, con lettera prot. 2179 del 21/01/2026, di aggiornare il Piano delle Indagini;
- con nota prot. n. 4165 del 05/02/2026 il Comune di Serra San Quirico ha trasmesso il Piano delle Indagini relativo al sito in oggetto aggiornato con le osservazioni tecniche formulate dall'Arpam, nonché il computo metrico e quadro economico dal quale risultava che il costo complessivo per la predisposizione del piano e per la sua esecuzione è di € 43.400,00;
- con nota prot. n. 4227 del 05/02/2026, sollecitata con nota prot. n. 14309 del 23/04/2026, questa Amministrazione ha richiesto alla compagnia COFACE Assicurazioni Spa il versamento della somma aggiuntiva di € 28.400 (rispetto alla somma di € 15.000,00 già versati a titolo di acconto), garantita dalla fidejussione n. 1923579, stipulata dalla ditta Ortolani Mario;
- la compagnia Coface ha provveduto al versamento dell'ulteriore somma richiesta in 04/05/2026;
- con nota prot. n. 16408 dell'11/05/2026, questa Amministrazione ha chiesto al Comune di Serra San Quirico la disponibilità a stipulare un'ulteriore convenzione che preveda il trasferimento del suddetto ulteriore importo al Comune, al fine di predisporre ed eseguire un piano di ripristino ambientale aggiornato, nonché, nel caso di accertata contaminazione del sito, per le azioni previste dal titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, utilizzando la somma già incamerata di € 15.000,00 nonché l'importo aggiuntivo di € 28.400,00, per un totale di € 43.400,00;
- con nota prot. n. 34044 del 01/10/2026, il Comune di Serra San Quirico ha confermato la propria disponibilità;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 36 del 09.10.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- n. 54 del 09.12.2025, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- n. 58 del 16/12/2025, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2026-2028;
- n. 18 del 19.05.2026 con cui è stata approvata la variazione di bilancio n. 4;

VISTO:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 13.01.2026, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028,
- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 19.05.2026 con il quale è stato variato il PEG in conseguenza della variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19.05.2026.

VISTI:

- l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO opportuno trasferire al Comune di Serra San Quirico la somma di € 28.400,00, quale ulteriore quota parte della somma incamerata dalla compagnia di assicurazioni Coface, in esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza fidejussoria stipulata dalla ditta Ortolani Mario a garanzia dell'attività di gestione di rifiuti, in conseguenza dell'inadempimento della parte contraente, affinché il Comune di Serra San Quirico, in qualità di autorità competente sul territorio in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, limitatamente a suddetto importo, provveda al ripristino del sito, all'effettuazione di indagini ambientali mirate alla verifica di eventuali contaminazioni ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e all'eventuale bonifica del sito della ditta Ortolani Mario, via Clementina 87, Serra San Quirico (AN);

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere apposito impegno di spesa di € 28.400,00 al Cap. 10409030001/0 *"Trasferimento a Enti pubblici fidejussioni escusse in materia di rifiuti"* del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare lo schema di convenzione aggiornato di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, tra la Provincia di Ancona ed il Comune di Serra San Quirico avente per oggetto "Aggiornamento schema di convenzione tra la Provincia di Ancona e il Comune di Serra San Quirico per il ripristino ambientale del sito pertinente all'impianto di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso della ditta Ortolani Mario, via Clementina 87, Serra San Quirico (AN)";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 97 del 18.06.2026 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti l'incarico dirigenziale del IV Settore, a decorrere dal 1° luglio 2026 fino alla conclusione del mandato del Presidente;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Maria Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del Settore IV, conferito con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1780 del 22.12.2025, a far data dal 01.01.2026 fino al 31.12.2027;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI:

- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- I. di trasferire al Comune di Serra San Quirico la somma di € 28.400,00, quale ulteriore quota parte della somma incamerata dalla compagnia di assicurazioni Coface, in esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza fidejussoria stipulata dalla ditta Ortolani Mario a garanzia dell'attività di gestione di rifiuti, affinché il Comune di Serra San Quirico, in qualità di autorità competente sul territorio in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, limitatamente a suddetto importo, provveda, in sostituzione della suddetta ditta inadempiente, al ripristino del sito, all'effettuazione di indagini ambientali mirate alla verifica di eventuali contaminazioni ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e all'eventuale bonifica del sito della ditta Ortolani Mario, via Clementina 87, Serra San Quirico (AN).
- II. Di assumere un impegno di spesa in favore del Comune di Serra San Quirico – Piazza della Libertà n. 1, 60048, Serra San Quirico (C.f. 00182380428) ai sensi dell'art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 28.400,00 sul capitolo Cap. 10409030001/0 "Trasferimento a Enti pubblici fidejussioni escusse in materia di rifiuti" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026;
- III. Di approvare l'aggiornamento dello schema di convenzione aggiornato tra la Provincia di Ancona ed il Comune di Serra San Quirico per l'esecuzione di un piano di ripristino ambientale aggiornato, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
- IV. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'*Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- V. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3 del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare altresì il presente atto alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Ancona, 07/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)